

***REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE***

***(COMUNI PIEVE DI SOLIGO REFRONTOLO E
SAN PIETRO DI FELETTO)***

(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Fondo per la progettazione e l'innovazione

Art. 4 Fondo per l'innovazione

Art. 5 Fondo per la progettazione interna

Art. 6 Ripartizione del fondo incentivante

Art. 7 Conferimento degli incarichi al personale interno

Art. 8 Particolari modalità di realizzazione delle opere

Art. 9 Termini temporali

Art. 10 Erogazione delle somme

Art. 11 Tempistica

Art. 12 Proprietà dei progetti

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art.13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114 e, definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “*Fondo per la progettazione e l'innovazione*”. In tale contesto il Comune:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, ai Tecnici e Collaboratori tecnici e amministrativi;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere risparmi di spesa pubblica.
2. Il regolamento in particolare, ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, che risultano approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
5. Restano invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, secondo periodo, del codice i lavori di manutenzione, e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.
6. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati, pur non concorrendo alla formazione del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*”, solo se strettamente necessarie e funzionali all'approvazione e realizzazione di specifiche opere pubbliche o lavori pubblici (qualora siano effettivamente svolte dal personale interno dell'Ente), potranno accedere alla ripartizione del “*fondo per la progettazione e l'innovazione*” in parola, sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi stabiliti per i collaboratori tecnici e/o amministrativi dal presente regolamento connessi all'opera pubblica per la quale detti atti di pianificazione si sono resi necessari. Per “atti di pianificazione urbanistica” comunque denominati si intende a titolo di esempio: varianti allo strumento urbanistico comunale (PAT, PI), piani urbanistici attuativi e loro varianti.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - “*Legge*” il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - “*Fondo per la progettazione interna*”, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici qualificati e dai Collaboratori tecnici e amministrativi, secondo i costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'art. 16 del

D.P.R. 207/2010 – *regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice* -, depurato dal ribasso d'asta offerto;

- “*Fondo per l’innovazione*”, la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
- “*Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)*”, il dipendente dell’Ente nominato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per presidiare le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
- “*Progettisti*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I “*Progettisti*” sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;
- “*Tecnici qualificati*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, del collaudo;
- “*Collaboratori tecnici e amministrativi*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione lavori e alla relativa contabilizzazione.
- “*Responsabili del Servizio T.P.O.*” il soggetto che esercita i poteri di cui all’art. 107, del TUEL.
- “*DPP*” il documento preliminare alla progettazione di cui all’art. 93, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 – *regolamento di esecuzione ed attuazione*.

Art. 3

Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. Le somme che confluiscono nel complessivo “*Fondo per la progettazione e l’innovazione*” sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.
2. L’impegno di spesa delle somme destinate al “*Fondo per la progettazione e l’innovazione*” è sempre antecedente o contestuale all’adozione degli atti di utilizzo.

Art. 4

Fondo per l’innovazione

1. All’interno del complessivo “*Fondo per la progettazione e l’innovazione*”, le somme che confluiscono nel “*Fondo per l’innovazione*” sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 20% del 2% (= fino ad € 3.200,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: € 3.200,00 + 20% del 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 9.800,00);

- importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 9.800,00 + 20% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 25.200,00);
- importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 25.200,00 + 20% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.

Art. 5

Fondo per la progettazione interna

1. All'interno del complessivo "Fondo per la progettazione e l'innovazione", le somme che confluiscono nel "Fondo per la progettazione interna" sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 80% del 2% (= fino ad € 12.800,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: € 12.800,00 + 80% del 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 39.200,00);
 - importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 39.200,00 + 80% del 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 100.800,00);
 - importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 100.800,00 + 80% del 0,6% importo eccedente € 10.000.000.

Art. 6

Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione dei corrispondenti incarichi, a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione degli studi di fattibilità e del DPP, ed è ripartito come segue:
 - a) Attività propria del Responsabile Unico del Procedimento: 25%
 - b) Redazione del progetto preliminare, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 10%
 - c) Redazione del progetto definitivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 20%
 - d) Redazione del progetto esecutivo, da attribuire ai Tecnici che lo hanno redatto e che, nell'ambito delle competenze professionali ad essi ascrivibili, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati: 10%
(In caso di redazione di progetto definitivo - esecutivo congiunto e fuso in unica fase la percentuale verrà sommata)
 - e) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento, da attribuire al Tecnico che, nell'ambito delle competenze professionali allo stesso ascrivibili, svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza ed assume la responsabilità firmando il piano di sicurezza e di coordinamento: 3%
 - f) Direzione dei lavori, contabilità: 13%
 - g) Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da attribuire al Tecnico o ai

Tecnici che firmano i documenti contabili ed al personale che eventualmente svolge le funzioni di direttore operativo (assistente) e ispezione di cantiere (assistente con funzioni di sorveglianza): 4%

- h) Collaudo o certificato di regolare esecuzione, da attribuire al tecnico che firma gli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui, a norma di legge, quest'ultimo sostituisca il certificato di collaudo: 5%
 - i) Attività di collaborazione tecnica ed amministrativa, da attribuire al personale tecnico ed amministrativo che contribuisce alla redazione degli atti necessari finalizzati alla realizzazione dell'opera o lavoro, compreso il personale che ha assolto alle attività di redazione degli atti, approvati, di pianificazione urbanistica, come indicato al comma 6, dell'art. 1, del presente regolamento: 10%, implementato, in presenza delle attività di redazione degli atti di pianificazione urbanistica di cui sopra, di un ulteriore 3% riducendo di un punto percentuale le prestazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
2. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate alle lettere da a) a g) del precedente comma, le percentuali relative ad ogni singola attività vengono sommate.
 3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale costituiscono economie.
 4. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al R.U.P. e al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno.
 5. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, con la sola eccezione di quella di RUP, a tale soggetto l'incentivo è riconosciuto nella percentuale indicata al comma 1, rideterminata nel 20% . Su proposta del medesimo RUP una quota, nell'ambito della suddetta percentuale dell'20%, potrà essere destinata al personale tecnico e/o amministrativo operante nel Servizio Tecnico, individuato dal RUP, sia in relazione ad attività di collaborazione prestata in virtù di specifica esperienza e qualificazione professionale sia alle attività di redazione degli atti di pianificazione urbanistica approvati dall'Ente, come indicato al comma 6, art. 1, del presente regolamento.
 6. La ripartizione di ciascuna delle quote di cui al comma 1, lettere da b) ad i), è operata dal competente RUP, tenendo conto del grado di responsabilità personale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte in relazione alla qualifica professionale ricoperta nonché della complessità dell'opera, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica (impianti elettrici, termici, strutture in cemento armato ecc.).
 7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolata sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 7

Conferimento degli incarichi al personale interno

1. L'attività di progettazione non costituisce attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricompresa nel complesso delle attività richieste al dipendente.
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione –DUP - stabilisce se procedere o tramite progettazione interna o esterna ed individua, per ogni lavoro che richieda attività di progettazione e/o sia inserito nella

programmazione triennale delle OO.PP. – elenco annuale, il Responsabile Unico di Procedimento – RUP.

3. Gli atti successivi di conferimento delle attività oggetto del presente regolamento sono effettuati con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare della relativa posizione organizzativa garantendo, ove possibile ed avuto riguardo al grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, una rotazione del personale. Se l'incarico riguarda lo stesso Responsabile di Servizio, esso viene conferito dal Segretario Comunale con provvedimento specifico.
4. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento, devono essere adeguatamente motivati in relazione ai seguenti criteri:
 - a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b) valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c) rotazione degli incaricati, ove possibile.
5. Con la determinazione di conferimento, il Responsabile di Servizio:
 - a) nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo;
 - b) individua nominativamente i collaboratori tecnici e amministrativi, del R.U.P., non firmatari degli elaborati nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, specificandone la quota incentivante attesa;
 - c) specifica quali attività principali e/o di collaborazione tecnico/amministrativa sono attribuite a professionisti esterni all'Ente;
 - d) specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché suddivide tra i soggetti coinvolti le percentuali di ripartizione delle incentivazioni;
 - e) adotta il crono programma delle attività.
6. Le coperture assicurative dei dipendenti coinvolti nelle attività oggetto del presente sono attivate in osservanza delle prescrizioni contenute nella normativa e nei contratti di lavoro vigenti.
7. I dipendenti individuati sottoscrivono per accettazione l'atto dell'incarico dopo la presa visione della natura dell'incarico stesso, delle percentuali spettanti, della tempistica e delle modalità di esecuzione.
8. Gli atti di conferimento di cui al presente articolo, possono essere motivatamente modificati o revocati in ogni momento. Con il provvedimento di modifica e di revoca viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e, stabilita l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca.

Art. 8

Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di project financing, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo, vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economie.

Art. 9

Termini temporali

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di

progetto; detti termini, in linea di principio, devono essere compatibili con l'espletamento delle normali attività d'ufficio.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
5. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Art. 10

Erogazione delle somme

1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è **positivo** nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è **parzialmente positivo** nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è **negativo** quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il Responsabile di Servizio contesta per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
8. Nel caso in cui le funzioni di RUP e di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici coincidono, l'accertamento di cui al comma 1, e la contestazione di cui al comma 5, sono di competenza del Segretario Comunale.

Art. 11
Tempistica.

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ovvero dal Segretario Comunale nel caso in cui le funzioni di RUP e di Responsabile di Servizio coincidono, nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale, solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) per la fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti, ad eccezione dei contributi da rendicontare.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive liquidazioni.

Art. 12
Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico comunale restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apporre tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti dall'apposito Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 10.04.2006.
2. Il presente regolamento si applica agli incarichi relativi alla progettazione di opere, affidati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma, nel frattempo intervenuta.